

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n. 19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Corte dei Conti, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione su aree del Sistema Informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

A) Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, quali:

- a1. Sviluppo;
- a2. Manutenzione Evolutiva;

B) Gestione applicativi e basi dati, quali:

- b1. prodotti/ servizio;
- b2. front-end;
- b3. back-end;

C) Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC), quali:

- c1. manutenzione adeguativa;
- c2. manutenzione correttiva;

D) Consulenza.

Su aree funzionali del Sistema Informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi

indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché relative appendici.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del predetto valore massimo.
7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione.
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il dott. Francesco

Colace.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare del 48° (quarantottesimo) mese decorrente dalla data di attivazione della fornitura; si precisa che negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale verranno erogate le sole attività di manutenzione correttiva in garanzia ed eventualmente il trasferimento di know how.
2. Si precisa che nei successivi 30 giorni a decorrere dalla stipula del contratto l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi nei quali verranno erogate le attività oggetto di fornitura (35° e 36° mese), ovvero nel corso di esecuzione del contratto nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale o negli ulteriori mesi di durata contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze (anche in relazione alle migliorie offerte) a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico e/o dell'Offerta tecnica, se migliorativi. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate, e comunque tracciate in un Piano di lavoro che sarà

sottoposto all'approvazione di Consip. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

4. L'impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per la Consip.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei

sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all'art. 1 S, comma 2, l'Amministrazione si riserva di acquistarne le licenze d'uso -per i quali l'impresa contraente sia la titolare dei diritti di proprietà e sfruttamento economico- a titolo definitivo e con durata perpetua al termine delle attività contrattuali. L'acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall'art. 15.

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario

all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a quattro anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi

dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera A), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a **48.000** (quarantottomila) Punti Funzione, così suddivisi:

Classe di progetto	Totale Punti Funzione
Gestionale	33.000
Datawarehouse	15.000
Totale	48.000

2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Gestione applicativi e basi dati di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera B), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **4.532** (quattromilacinquecentotrentadue) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione Adeguativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), punto c1), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **1.308** (milletrecentootto) Giorni

Persona.

4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione Correttiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), punto c2), la dimensione massima dei punti funzione affidati in manutenzione correttiva è pari **55.171** (cinquantacinquemilacentosettantuno) **Punti Funzione**, ricavata quale somma delle stime della *baseline* annuale affidata in manutenzione correttiva come riportato nel Capitolato Tecnico.
5. Ai fini del calcolo del corrispettivo mensile, ad inizio fornitura sarà effettuato il conteggio del numero di Punti Funzione affidati in manutenzione correttiva; tale numero potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sulla base dell'effettiva consistenza della *baseline* affidata alla data, che daranno luogo al corrispondente adeguamento del canone mensile.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Consulenza di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera D), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **1.800** (milleottocento) Giorni Persona.
7. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dinanzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.
8. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo

svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei “giorni persona”, nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 30 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.
3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera, o comunque su richiesta Consip, secondo le modalità e la tempificazione indicate nel Capitolato tecnico.

4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.

Articolo 7 S

Garanzie

1. Per ogni obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzioni delle soluzioni stesse; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Il valore di tali obiettivi e la classe di rischio sono riportati nell'Appendice 5 al Capitolato Tecnico.

3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 8 S

Subappalto

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi i servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 e le attività di affiancamento, verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a Consip per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali. L'Impresa dovrà allegare al predetto Piano la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere

aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 S

Produttività e risorse impiegate

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nell'Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico, dichiara le seguenti produttività:
- per classe di progetto **gestionale** (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva su applicazioni gestionali) è pari a _____ ;
 - per classe di progetto **datawarehouse** (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva su applicazioni conoscitive) è pari a _____ ;
2. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica, tra le proprie risorse:
- il Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione

possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi;

- il referente per il conteggio dei Punti Funzione certificato IFPUG (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante gli adempimenti del fornitore sul calcolo della baseline iniziale e nella misurazione degli obiettivi;
- se offerto, i seguenti referenti aggiuntivi, nella/e persona/e di _____, quale riferimento per _____.

3. L'Impresa si obbliga, ad inizio fornitura, a consegnare i *curricula* di tutte le figure professionali entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Consip - che conterrà anche la specifica delle conoscenze richieste - unitamente alle eventuali certificazioni delle stesse dichiarate in sede di offerta tecnica. Tale obbligo deve essere adempiuto anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa. Per ciascuna figura professionale da impiegare nei servizi di (i) "gestione applicativi e basi dati" e (ii) "consulenza" dovranno essere presentati sempre almeno 2 *curricula*.
4. La Consip si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse, per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi della Consip/Amministrazione, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di richiesta di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip/Amministrazione del curriculum presentato l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla Consip.
6. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei Curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. L'impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 4 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei *curricula* ed in caso di valutazione positiva l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
8. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche generali descritte nel Capitolato Tecnico, integrato con le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica, ed alle conoscenze specifiche indicate nella richiesta di cui ai commi precedenti e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.

9. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari (salvo diversa indicazione di Consip), senza oneri aggiuntivi per la Consip.
10. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip almeno 30 (trenta) giorni solari (salvo diverso accordo con Consip) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dal fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 7 del presente articolo.
11. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa Consip non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 6 e 7 del presente articolo.
12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva di applicare le penali di cui all'art. 14 S.

13. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
14. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la Consip ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.

3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"Slittamento nella consegna dei deliverable"*
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 S

Collaudo ed accettazione

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa, compresi quelli di cui all'art. 1 S comma 2, verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale. La Consip si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all'art. 1 S comma 2, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. Eventuali malfunzionamenti rilevati

saranno rimossi dall'Impresa entro i termini concordati pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.

2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. Consip si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 14S.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 14 S

Penali

1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.

Per ogni giorno solare di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia

per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 6 S, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (Euro mille/00), fino ad un massimo di pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

2. Ritardo nella consegna dei Piani di Lavoro.

Per ogni giorno solare di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", commi 1, 2 e 3, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ35 - "Slittamento della consegna del Piano di lavoro", la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00), fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

3. Mancato rispetto della puntualità nella consegna dei deliverable

Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ36 - "Slittamento nella consegna dei deliverable", la Consip applicherà una penale pari a € 300,00 = (trecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

4. Turn over del personale

Per ogni risorsa eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ38 - "Turn over del personale", eventualmente migliorato

nell'Offerta tecnica, la Consip applicherà una penale pari a € 2.500,00 = (duemilacinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

5. Mancata aderenza delle risorse umane rispetto all'offerta

Per ogni tranche di 5 punti percentuali, o frazione di essa, peggiorativa del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ39 - "Aderenza delle Risorse Umane dichiarate in sede di offerta rispetto all'effettivo", la Consip applicherà una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

6. Ritardo nell'inserimento/sostituzione di personale.

Per ogni tranche di 5 punti percentuali, o frazione di essa, peggiorativa del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ40 - "Tempestività nell'inserimento/sostituzione di personale", Consip applicherà una penale pari a € 2.000,00 = (duemila/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

7. Sostituzione di personale senza preventiva autorizzazione scritta della Consip

Per ogni sostituzione delle figure professionali di cui al precedente articolo 10 S senza la necessaria, preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari all'0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale, fermo

restando quanto prescritto in relazione all'indicatore di qualità IQ38 – “Turn over del personale”.

8. Sospensione del collaudo.

Per ciascun giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ4 – “Sospensioni del collaudo”, la Consip applicherà una penale pari al 1% (unopercento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo stesso fino ad un massimo pari al 15% (quindicipercento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

9. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l'indicatore di qualità IQ2 – “Numero massimo di rilievi tollerati per obiettivo”, la Consip applicherà una penale pari a Euro € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 15% (quindicipercento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

10. Eccesso dei rilievi tollerati sui servizi continuativi

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità IQ33 – “Numero massimo di rilievi tollerati per i servizi di gestione”, la Consip applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

11. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità IQ45 – “Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura”, la Consip applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) fino

ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S

“Corrispettivo”, comma 1.

12. Carenza Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio

Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato dei seguenti indicatori di qualità:

- IQ24 - “Tempestività di Ripristino dell'Operatività (categoria 1)”
la Consip applicherà una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
- IQ25 - “Tempestività di Ripristino dell'Operatività (categoria 2)”
la Consip applicherà una penale di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
- IQ26 - “Tempestività di Ripristino dell'Operatività (categoria 3)”
la Consip applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;

- IQ27 - “Tempestività di Ripristino dell’Operatività (categoria 4)”
la Consip applicherà una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1.

13. In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi

di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi di sviluppo a corpo, la Consip:

- in relazione al **Portale di supporto al governo della fornitura**, anche in relazione al criterio di valutazione C12, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 2% (duepercento) del corrispettivo totale contrattuale;
- (se offerto) in relazione al criterio di valutazione C2, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale.

14. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla

norma ISO 9001:2000 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla

società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari all'1% (unopercento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

15. Presenza di Virus

La Consip si riserva di applicare una penale pari a €10.000,00 = (diecimila euro/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

16. Collegamenti esterni non autorizzati

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o

altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
18. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento

giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

Articolo 15 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € _____,___ = (_____/___), così suddiviso:
- a) l'attività di sviluppo e manutenzione evolutiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera A) è pari a € _____,___ = (_____/___)
- b) l'attività di gestione applicativi e basi dati, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera B), è pari a € _____,___ = (_____/___).
- c) l'attività di manutenzione adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera C), punto c1), è pari a € _____,___ = (_____/___).

- d) l'attività di manutenzione correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera C), punto c2), è pari a € _____,___ = (_____/___).
- e) l'attività di consulenza, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera D), è pari a € _____,___ = (_____/___).
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in **Punti Funzione**, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato approvato da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico) per il valore unitario per Classe di progetto di cui al successivo comma 9.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di **giorni-persona** indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 11.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "**tempo e spesa**", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal "Consuntivo Attività" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma

11.

5. In relazione ai servizi di **Sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc** e ai servizi di **Manutenzione adeguativa** il corrispettivo pattuito deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
- a) 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dell'incentivo di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e indicato nel Piano della Qualità: IP1 *Accuratezza dell'obiettivo*.

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

6. In relazione ai servizi di **Gestione applicativi e basi dati** il corrispettivo pattuito deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
- b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e indicati nel Piano della Qualità. Tale parte variabile è così articolata:
 - 5% al raggiungimento dell'incentivo di prestazione IP2 *Qualità dei servizi di gestione* per Lotto 1;
 - 5% al raggiungimento dell'incentivo di prestazione IP3 *Disponibilità dei servizi di gestione* per Lotto 1;

La corresponsione della quota variabile avverrà solo al termine del

periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

7. In relazione ai servizi di **Manutenzione correttiva** il corrispettivo è calcolato sulla base del numero di Punti Funzione affidati e del canone unitario di cui al successivo comma 10, deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
- b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e indicati nel Piano della Qualità, così articolata:
 - 5% al raggiungimento dell'incentivo di prestazione IP6
Difettosità del software;
 - 5% al raggiungimento dell'incentivo di prestazione IP7
Qualità degli interventi di manutenzione correttiva

La corresponsione della quota variabile avverrà solo al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

8. In relazione ai servizi di **Consulenza** il corrispettivo pattuito deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
- b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico

e indicati nel Piano della Qualità, così articolata:

- 5% al raggiungimento dell'incentivo di prestazione IP8
Accuratezza dell'obiettivo di Consulenza;
- 5% al raggiungimento dell'incentivo di prestazione IP9
Soddisfazione dell'utente.

La corresponsione della quota variabile avverrà solo al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

9. In relazione ai servizi di **Sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc**, il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione per Classe di progetto di tipo (ADD/CHG), è pari a:

- 9.1 Gestionale € xxxx,xx = (____/ __)
- 9.2 Datawarehouse € xxxx,xx = (____/ __)

Si precisa che il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo (DEL) per ciascuna Classe di progetto è fissato pari ad un terzo del corrispondente valore unitario di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2.

10. In relazione al servizio di **Manutenzione correttiva**, il corrispettivo mensile per singolo Punto Funzione affidato in manutenzione è pari a € xxxx,xx = (____/ __).

11. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed interventi extra orario nei limiti di cui al Capitolato Tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/ ____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/ ____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/ ____)
Specialista di Tematica	€ _____, ____ = (____/ ____)
Specialista di Prodotto/Tecnologia	€ _____, ____ = (____/ ____)
Business Intelligence Specialist	€ _____, ____ = (____/ ____)
Progettista Datawarehouse	€ _____, ____ = (____/ ____)
DBA/Enterprise Data Administrator	€ _____, ____ = (____/ ____)

12. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a tempo e spesa sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
13. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
14. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
15. Nel caso in cui la Consip e/o l'Amministrazione voglia esercitare la

facoltà di cui all'art. 4 S, comma 1 -ovvero di acquistare, al termine delle attività contrattuali, le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all'art. 1 S, comma 2- verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino, del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto, scontato del 70% (settantapercento).

16. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

17. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

18. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 16 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
2. per i servizi di Manutenzione correttiva:

- a) con riferimento al 90% di cui al precedente art. 15 S, comma 7, lettera a): trimestralmente, in via posticipata, per un massimo di 12 rate;
 - b) con riferimento al 10% di cui all'art. 15 S, comma 7, lettera b): in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
3. per i servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc e per i servizi di Manutenzione adeguativa in ambienti non data warehouse il corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, commi 2 e 3:
- a) con riferimento al 90% di cui all'art. 15 S, comma 5, lettera a):
 - il 10% , al **termine della fase di definizione** (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;
 - il 25% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 3, al **termine della fase di analisi** (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;
 - il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al

precedente articolo 15 S, comma 3, al **termine della fase di disegno** (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;

– il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 3, al **termine della fase di realizzazione** (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;

– il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 3, all'esito **positivo del collaudo**, unitamente agli importi relativi all'eventuale congruaggio maturato dalle diverse fasi di calcolo.

b) con riferimento al 10% di cui all'art. 15 S, comma 5, punto b):

– in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.

4. Per i servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc e per i servizi di Manutenzione adeguativa in ambienti Data Warehouse il corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, commi 2 e 3:

a) con riferimento al 90% di cui all'art. 15 S, comma 5 lettera a),

per ciascun intervento:

- il 25% del corrispettivo al termine **della fase di definizione**; (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;
 - il restante 75% potrà essere suddiviso in sotto-obiettivi in proporzione al numero di PF. Ogni sotto-obiettivo sarà fatturato nel modo seguente:
 - i) il 40 % del corrispettivo del singolo sotto-obiettivo al termine della fase di progettazione;
 - ii) il 20 % del corrispettivo del singolo sotto-obiettivo al termine della fase di realizzazione;
 - iii) il 40 % del corrispettivo finale del singolo sotto-obiettivo all'esito positivo del collaudo unitamente agli importi relativi all'eventuale congruaglio derivante dalle diverse fasi di calcolo.
 - b) con riferimento al 10% di cui all'art. 15 S, comma 5, punto b):
 - in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
5. per i servizi di Gestione applicativi e basi dati, siano essi erogati in modalità continuativa a consumo che in modalità progettuale a corpo:
- a) con riferimento al 90% di cui all'art. 15 S, comma 6, punto a):
 - con cadenza trimestrale posticipata per un importo commisurato

alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo Attività approvato dalla Consip, di cui al precedente articolo 15 S, comma 4, ovvero sulla base del corrispettivo pattuito in base al disposto cui al precedente articolo 15 S, comma 3;

b) con riferimento al 10% di cui all'art. 15 S, comma 6, punto b):

– in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.

6. per i servizi di Consulenza:

a) con riferimento al 90% di cui all'art. 15 S, comma 8, punto a):

– con cadenza trimestrale posticipata sulla base del corrispettivo pattuito in base al disposto cui al precedente articolo 15 S, commi 3 e 4;

b) con riferimento al 10% di cui all'art. 15 S, comma 8, punto b):

– in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Consip controfirmata dal MEF, attestante che i servizi sono stati effettivamente

resi. In ottemperanza all'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai fini della ricevibilità delle fatture, l'Impresa è tenuta a trasmettere alla Consip, contestualmente all'invio delle fatture una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2006, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, pena l'inesigibilità dei crediti derivanti dalla fattura. Sarà facoltà dell'Amministrazione contraente effettuare in ogni tempo controlli e verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dette dichiarazioni. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
9. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____

_____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____.

10. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In ottemperanza all'art. 35 del D.L. 223/2006, l'appaltatore ed il subappaltatore dovranno trasmettere alla Consip la documentazione di cui al precedente comma 2, fermo restando che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore secondo quanto prescritto all'art. 35 del detto D.L. 223/2006.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle

attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. In ottemperanza all'art. 35 del D.L. 223/2006 le Società componenti il Raggruppamento dovranno trasmettere alla Consip la documentazione di cui al precedente comma 2. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 17 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione

e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 12 S "Collaudo ed accettazione", art 7 S "Garanzie", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Deontologico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

l'Amministratore Delegato

il legale rappresentante

Dott. Danilo Oreste Broggi

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante

dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante
